

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA AMIREL - MODELLISTI ROMANI

Articolo 1

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un'Associazione culturale e ricreativa denominata **AMIREL - MODELLISTI ROMANI**, con sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Articolo 2

L'**Associazione** è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro; base fondamentale dell'attività dell'Associazione è il volontariato.

Articolo 3

L'**Associazione** si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a) promuovere, diffondere e coordinare le attività modellistiche statiche e dinamiche, sia tra coloro che già si dedicano a questo diletto, sia tra quelli che intendono praticarlo;
- b) promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura modellistica, anche mediante la organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale usufruendo delle attrezzature esistenti all'interno del Paese (laghi, campi di volo, saloni per mostre);

L'**Associazione** potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura del modellismo.

L'**Associazione** potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali e compiere quelle operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione dei medesimi.

Articolo 4

L'**Associazione** ha la durata di anni 99, prorogabili mediante deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5

L'**Associazione** non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

Eccezionalmente per coprire spese di carattere straordinario, il Consiglio Direttivo può richiedere ai Soci un versamento straordinario.

Articolo 6

Possono essere **Soci** dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto.

I Soci si distinguono nelle seguenti tre categorie:

- a) ordinari: sono coloro che intendono esercitare una qualsiasi attività nel campo del modellismo;
- b) sostenitori: persone fisiche, enti, organizzazioni, aziende ed istituti pubblici e privati che, mediante il loro contributo o la loro attività, promuovono o stimolano le iniziative dell'Associazione; i Soci sostenitori possono partecipare alla vita dell'Associazione con diritto di voto consultivo.
- c) onorari: personalità che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione; tale qualifica viene attribuita dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari possono partecipare alla vita dell'Associazione con diritto di voto consultivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 della Legge n. 537/24.12.93 i Soci ordinari maggiorenni avranno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e regolamenti interni nonché per la nomina degli Organi direttivi.

I medesimi avranno diritto, sciolta l'Associazione, ad una quota dell'eventuale patrimonio, qualora questo non fosse destinato a finalità di carattere generale.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

La radiazione avverrà per i seguenti motivi:

- Immoralità;
- attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

La qualifica di Socio ordinario, una volta ammesso previa domanda inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo e da questo accolto, è sottoposta al pagamento della quota annuale.

Articolo 7

Doveri del Socio:

- a) adoperarsi per il conseguimento dei fini del presente statuto, operando sempre nell'interesse dell'Associazione;
- b) osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- c) tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Associati sempre rivolto ad uno spirito di faticosa collaborazione;
- d) versare le quote annuali e quelle richieste per la iscrizione ad eventuali gare, mostre, etc.

Diritti del Socio:

- e) assistenza tecnica durante le gare e le mostre;
- f) contribuire con la propria presenza alla partecipazione attiva dell'Associazione, esercitando il diritto di voto ed intervenendo nei dibattiti;
- g) eleggere gli Organi dell'Associazione.

Articolo 8

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 9

L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Nell'Assemblea generale possono partecipare tutti gli Associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria, mediante comunicazione email o telefonica ai soci, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere fatti almeno dieci giorni prima della data fissata e devono elencare il luogo dell'assemblea, gli argomenti all'ordine del giorno e l'ora della riunione.

La presenza in assemblea del Socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente, o in caso di impedimento di entrambi, da altro Socio all'uopo eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta degli Associati.

In caso di mancanza del numero legale, essa viene aggiornata per un tempo non inferiore a due giorni; in tal caso (seconda convocazione) è valida con qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio avrà diritto a portare un numero massimo di due deleghe.

Per modificare lo statuto dell'Associazione è necessario che l'Assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione, sia costituita e deliberi con il voto favorevole dei due terzi di tutti Soci ordinari.

Articolo 10

L'Assemblea generale:

- a) delibera sull'approvazione della situazione contabile preventiva e consuntiva;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- d) delibera eventuali modifiche allo statuto;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione.

Articolo 11

Il **Consiglio Direttivo** è composto da cinque membri:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Consiglieri Segretari (nel numero di due);
- d) Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale e dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'Organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- b) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- c) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d) redige la situazione contabile preventiva e consuntiva da sottoporre ai Soci,
- e) procede all'assunzione di consulenti e impiegati determinandone il compenso;
- f) formula il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- g) decide sulla radiazione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o gli altri membri lo ritengano necessario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Articolo 12

Il **Presidente del Consiglio Direttivo** o il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'Organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti.

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, hanno il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Saranno i membri del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione, a nominare nel loro seno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Consiglieri segretari e Tesoriere.

Articolo 13

Delle **obbligazioni** assunte dall'Associazione rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti delle procure conferite.

Articolo 14

L'**esercizio finanziario** dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

Lo **scioglimento** dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea generale delibera, inoltre, sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione, suddividendo tra i vari soci o destinandolo a finalità di pubblica utilità.

Articolo 16

Tutte le eventuali **controversie** fra i Soci, o tra questi e l'associazione o il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Consiglio di tre arbitri da nominarsi dall'Assemblea generale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura: la loro sentenza sarà inappellabile.

Articolo 17

Il **Collegio dei revisori dei conti** è composto da tre persone, scelte dall'Assemblea generale dei soci in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora vengano ravvisate delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Articolo 18

Il **patrimonio** dell'Associazione comprende:

- a) le quote di associazione e i contributi annuali che saranno proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) i beni mobili ed immobili, i lasciti, le donazioni ed altri cespiti e proventi che pervengano all'associazione sia da privati che da enti pubblici;
- c) interessi ed entrate ricavati da beni e valori appartenenti all'Associazione;
- d) altri proventi provenienti da eventuali utili derivanti da pubblicazioni sull'argomento della modellistica.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme di legge applicabili in materia.

Roma li 21 febbraio 2015